

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **2/1977** (ECLI:IT:COST:1977:2)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Udienza Pubblica del **24/11/1976**; Decisione del **04/01/1977**

Deposito del **05/01/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8661**

Atti decisi:

N. 2

ORDINANZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 5 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 10 del 12 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra

la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929) e dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1976 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Amodeo Francesco e Gioia Maria Aurora, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.

Visti gli atti di costituzione di Maria Aurora Gioia e di Francesco Amodeo;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Gioia, e l'avv. Marcello Mole' per Amodeo.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo denuncia per contrasto con gli artt. 2, 24 e 102 della Costituzione, gli artt. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, e 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, "in tanto in quanto rendendo esecutivo nell'ordinamento interno dello Stato il disposto dell'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia in ordine all'efficacia delle dispense ecclesiastiche del matrimonio rato e non consumato e approntando lo strumento formale della relativa declaratoria, escludono nella materia così regolata la garanzia della tutela giurisdizionale di diritti soggettivi e l'esercizio della difesa secondo i principi dell'ordinamento statale".

Considerato che il giudice a quo, in punto di rilevanza non motiva in ordine alla pregiudizialità della decisione di questa Corte nei confronti del provvedimento che esso giudice è chiamato ad emettere;

che a tal fine non prende nella dovuta considerazione il caso definito con il rescritto pontificio e le forme e modalità del relativo procedimento, ed in particolare non esamina un punto essenziale, se nella specie ricorra o meno l'ipotesi di richiesta unilaterale del provvedimento di dispensa, non fondata, cioè, sulla concorde volontà delle parti interessate; che sussistono pertanto i presupposti per la restituzione degli atti al giudice a quo affinché motivi sulla rilevanza con particolare riguardo ai profili e termini ora detti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.